



DIREZIONE GENERALE

Prot. n. 2083

Tit. I - Cl. 3

Roma, li 2 maggio 2020

Ai Direttori delle Strutture di
Ricerca dell'INAF

Ai Responsabili Amministrativi
delle Strutture territoriali dell'INAF

Al Direttore Scientifico

Al Dirigente dell'Ufficio I

E p.c. Al Presidente

Al Personale dell'Istituto Nazionale
di Astrofisica

Alle Organizzazioni Sindacali

Al Presidente del Comitato Unico di
Garanzia

Al Medico Competente
Coordinatore

LORO SEDI

Oggetto: Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da "COVID-19", a seguito della entrata in vigore del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 aprile 2020.

Come è noto, in data **26 aprile 2020**, è stato emanato dalla "**Presidenza del Consiglio dei Ministri**" un altro "**Decreto**", relativo all'oggetto, il quale ribadisce,

innanzitutto, i principi già fissati nei precedenti "**Decreti**" in materia di svolgimento, nelle pubbliche amministrazioni, della prestazione lavorativa con le modalità proprie del "**Lavoro Agile**", facendo espresso rinvio, nell'articolo 1, comma 1, lettera gg), alle disposizioni contenute nell'articolo 87 del Decreto Legge 17 marzo 2020, numero 18, che, ad ogni buon conto, vengono di seguito riportate:

- fino "*...alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da "**COVID-2019**", ovvero fino ad una data antecedente stabilita con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro per la Pubblica Amministrazione, il lavoro agile è la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, numero 165, che, conseguentemente:*
 - a) *limitano la presenza del personale negli uffici per assicurare esclusivamente le attività che ritengono indifferibili e che richiedono necessariamente la presenza sul luogo di lavoro, anche in ragione della gestione dell'emergenza;*
 - b) *prescindono dagli accordi individuali e dagli obblighi informativi previsti dagli articoli da 18 a 23 della Legge 22 maggio 2017, numero 81...";*
- la "*...prestazione lavorativa in lavoro agile può essere svolta anche attraverso strumenti informatici nella disponibilità del dipendente qualora non siano forniti dall'amministrazione...";*
- in "*...tali casi l'articolo 18, comma 2, della Legge 23 maggio 2017, numero 81 non trova applicazione...";*
- qualora "*...non sia possibile ricorrere al lavoro agile, anche nella forma semplificata di cui al comma 1, lettera b), le pubbliche amministrazioni utilizzano gli strumenti delle ferie pregresse, del congedo, della banca ore, della rotazione ed altri analoghi istituti, nel rispetto della contrattazione collettiva...";*
- esperite "*...tali possibilità le amministrazioni possono motivatamente esentare il personale dipendente dal servizio...";*
- il "*...periodo di esenzione dal servizio costituisce servizio prestato a tutti gli effetti di legge e l'amministrazione non corrisponde l'indennità sostitutiva di mensa, ove prevista...";*

L'articolo 1, lettera n), del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 aprile 2020 prevede, inoltre, che:

- nelle "...Università, nelle Istituzioni di Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica e **negli Enti Pubblici di Ricerca possono essere svolti** esami, tirocini, attività di ricerca e di laboratorio sperimentale e/o didattico ed esercitazioni, ed è altresì consentito l'utilizzo di biblioteche, **a condizione che vi sia un'organizzazione degli spazi e del lavoro tale da ridurre al massimo il rischio di prossimità e di aggregazione e che vengano adottate misure organizzative di prevenzione e protezione, contestualizzate al settore della formazione superiore e della ricerca, anche avuto riguardo alle specifiche esigenze delle persone con disabilità**, di cui al "**Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione**" pubblicato dall'Istituto Nazionale Assicurazione Infortuni sul Lavoro...";
- per "...le finalità di cui al precedente periodo, le università, le istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica e gli enti pubblici di ricerca assicurano, ai sensi dell'articolo 87, comma 1, lettera a), del Decreto Legge 17 marzo 2020, numero 18, la presenza del personale necessario allo svolgimento delle suddette attività...".

In effetti, queste disposizioni normative, di fatto, non modificano quelle contenute nei precedenti provvedimenti governativi che, tra le attività espressamente consentite, hanno sempre annoverato anche quelle scientifiche e di ricerca.

Pertanto, relativamente agli Enti di Ricerca, le disposizioni contenute nel Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dl 26 aprile 2020 non si concretano in una effettiva "**ripresa**" delle attività di ricerca, ma semplicemente in un "**ampliamento**", peraltro assai limitato e condizionato, delle stesse.

Tanto premesso, è, altresì, necessario sottolineare come il Paese entri ora ufficialmente in una "**Fase**" di "**convivenza con la pandemia**", connotata dalla massima cautela.

È, quindi necessario, in questa "**Fase**", adottare misure che consentano, ove possibile, di svolgere le attività lavorative nella massima sicurezza,

salvaguardando il bene supremo della salute pubblica, costituzionalmente tutelato, e che facciano, quindi, prevalere l'interesse generale sulle logiche puramente individualistiche.

Pertanto, il Direttore Generale, di intesa con il Presidente, il Direttore Scientifico e il Collegio dei Direttori di Struttura, ha avviato un processo volto a definire le azioni propedeutiche alla attivazione del "**processo di implementazione**" delle attività di ricerca e di laboratorio che potranno essere svolte in questa nuova "**Fase**", nella consapevolezza che le stesse non devono arrecare alcun nocimento alla salute dei dipendenti dell'Ente e non devono, in alcun modo, favorire, direttamente o indirettamente, una recrudescenza della pandemia in atto.

Pertanto, il personale assegnato al "**Servizio di Staff**" alla Direzione Generale denominato "**Prevenzione e Sicurezza sul Lavoro**", unitamente ai "**Responsabili dei Servizi di Prevenzione e Protezione**" ("**RSPP**") delle "**Strutture di Ricerca**", ha predisposto una prima "**Bozza**" di "**Protocollo**", che è stata già sottoposta all'esame del Medico Competente Coordinatore e che sarà, nei prossimi giorni, sottoposta all'esame anche dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza e dei Medici Competenti delle Singole "**Strutture**".

Il predetto "**Protocollo**", tenendo conto delle indicazioni contenute nei vari provvedimenti Governativi e delle raccomandazioni delle Autorità Sanitarie Nazionali ed Internazionali, individua e definisce, per tutte le "**Strutture di Ricerca**", le misure di sicurezza che dovranno essere adottate e i dispositivi da utilizzare, suscettibili, ovviamente, di ulteriori e/o diverse implementazioni a livello locale, in ragione delle diverse peculiarità delle singole "**Strutture**" e di eventuali modifiche delle vigenti disposizioni normative.

La "**Bozza**" di "**Protocollo**" è stata sottoposta il **30 aprile 2020** ad un primo esame del Collegio dei Direttori di Struttura ed è stata successivamente trasmessa alle Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale e al Comitato Unico di Garanzia al fine di acquisire anche il loro contributo.

Nel corso della prossima settimana è stato programmato un altro incontro con il Collegio dei Direttori e, probabilmente, verrà organizzato un incontro anche con le Organizzazioni Sindacali, a valle dei quali il predetto "**Protocollo**" verrà perfezionato in via definitiva e reso operativo.

Tanto premesso, si fa presente che, a decorrere dal **4 maggio 2020** e fino al **31 luglio 2020**, data in cui il Governo ha fissato il termine di scadenza dell'emergenza epidemiologica, tutti i dipendenti, sia della "**Amministrazione Centrale**" che delle "**Strutture di Ricerca**", fatte salve le eccezioni previste e disciplinate dalla Circolare del 23 marzo 2020, numero di protocollo 1514, emanata da questa Direzione Generale e a cui si fa espresso rinvio, continueranno ad essere obbligati ad utilizzare, secondo le modalità già concordate con i Direttori e/o Responsabili di Strutture, Uffici ed altre articolazioni organizzative nelle quali prestano servizio, le forme flessibili di svolgimento dell'attività lavorativa, ovvero il "**lavoro agile**" ed il "**telelavoro**", anche in deroga alle misure percentuali attualmente previste dalle vigenti disposizioni normative e regolamentari, fatte salve nuove, eventuali direttive che saranno impartite dal Direttore Generale, dal Direttore Scientifico e dai Direttori di Struttura, ciascuno nell'ambito delle rispettive competenze, a seguito alla definitiva approvazione del "**Protocollo di Sicurezza**" innanzi specificato.

Si precisa, inoltre, che l'accesso sia alla Sede della "**Amministrazione Centrale**" che alle Sedi delle "**Strutture di Ricerca**" dello "**Istituto Nazionale di Astrofisica**" è consentito, con le modalità ed entro i limiti fissati dalla presente Circolare, solo al "**personale strutturato**".

Pertanto, è vietato l'accesso di qualsiasi altra tipologia di personale alle Sedi dell'Ente, come innanzi specificate, fatti salvi i casi limitati allo svolgimento di attività già qualificate come essenziali e/o indifferibili secondo le indicazioni contenute nelle precedenti Circolari o di quelle che l'emanando "**Protocollo di Sicurezza**" dovesse classificare come attività a "**priorità alta**", previo rilascio, in ogni caso, di espressa autorizzazione del Direttore Generale, del Direttore Scientifico e dei Direttori di Struttura, ciascuno nell'ambito delle rispettive competenze.

Sono fatte, comunque, salve eventuali, diverse disposizioni, che verranno adottate nel caso di successivi provvedimenti governativi che dovessero modificare la disciplina attualmente in vigore.

Si richiamano, inoltre, le seguenti ulteriori disposizioni, già contenute in precedenti Circolari emanate da questa Direzione Generale, che in questa nuova "**Fase**" assumono un particolare rilievo.

Qualora le mansioni del dipendente non siano compatibili con lo svolgimento dell'attività lavorativa mediante l'utilizzo del "**lavoro agile**" o del "**telelavoro**" o siano, in generale, difficilmente conciliabili con le predette forme flessibili di svolgimento della prestazione lavorativa, i Direttori e/o Responsabili di Strutture, Uffici ed altre articolazioni organizzative alle quali i dipendenti interessati sono assegnati, potranno utilizzare gli strumenti delle ferie pregresse, del congedo, della banca ore, della rotazione, della turnazione o della formazione e dell'aggiornamento professionale, mediante la partecipazione a corsi o a interventi formativi a distanza o mediante l'utilizzo di piattaforme informatiche, secondo quanto previsto dall'articolo 87 del Decreto Legge del 17 marzo 2020, numero 18, come innanzi richiamato.

Nel caso in cui nessuno dei predetti strumenti sia utilizzabile, per ragioni oggettivamente inconfutabili, i Direttori e/o Responsabili di Strutture, Uffici ed altre articolazioni organizzative nelle quali i dipendenti interessati prestano la loro attività dovranno formulare al Direttore Generale una proposta di esenzione dal servizio dei predetti dipendenti, adeguatamente documentata e motivata.

In tale ipotesi, il Direttore Generale, dopo aver verificato la sussistenza dei presupposti necessari, si riserva di accogliere o di respingere la predetta proposta con apposito provvedimento.

Infine, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 3, comma 1, lettera e), del Decreto innanzi richiamato, si sottolinea nuovamente la necessità, già peraltro ribadita nelle precedenti Circolari, che il personale sia della "**Amministrazione Centrale**" che delle "**Strutture di Ricerca**" dello "**Istituto Nazionale di Astrofisica**" a ciò adibito garantisca, in tutte le "**Sedi di Servizio**", l'utilizzo di soluzioni disinfettanti per l'igiene delle mani:

- a) ai dipendenti preposti alle attività indifferibili ed ai servizi essenziali all'uopo individuati dalla Direzione Generale, dalla Direzione Scientifica e dai Direttori di Struttura, in attuazione dell'Atto di Indirizzo del Presidente del 9 marzo 2020;
- b) a tutti gli altri dipendenti che, previa espressa autorizzazione dei Direttori e/o dei Responsabili di Strutture, Uffici ed altre articolazioni organizzative nelle quali prestano servizio, si recano occasionalmente sul luogo di lavoro.

Restano ferme tutte le altre direttive contenute nelle precedenti Circolari emanate da questa Direzione Generale e finalizzate a disciplinare la stessa materia, fatta eccezione per quelle che siano difformi o in contrasto con quelle impartite con la presente Circolare.

I Direttori delle "**Strutture di Ricerca**" sono invitati a dare immediata attuazione alle direttive impartite con la presente nota circolare.

Si ringrazia per la consueta e fattiva collaborazione e si rimane a disposizione per ogni, eventuale, ulteriore chiarimento in merito al contenuto della presente nota circolare.

Il Direttore Generale
Dottore Gaetano TELESIO
(firmato digitalmente)